

## **CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV.: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - NULLITÀ SANZIONE DISCIPLINARE IRROGATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO**

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28111/2019 ha affermato il principio, per cui **IL POTERE DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DEI DOCENTI, IN CONCRETO, SPETTA ALL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.**

### **IL CASO**

Una docente a tempo indeterminato aveva chiamato in giudizio innanzi al Tribunale di Torino l'Amministrazione chiedendo **L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ O DELL' ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI ENTRAMBE DI CINQUE GIORNI DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE IRROGATELE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO.**

Alla base della tesi sostenuta dalla ricorrente, le considerazioni secondo cui, l'adozione dei provvedimenti impugnati non rientrava nella competenza del dirigente scolastico, in virtù del combinato disposto dell'art. 55-bis del D.lgs 165/2001 e dell'art. 492 del D.lgs 297/94.

### **LE DECISIONI DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE DI APPELLO**

Il Tribunale di Torino respingeva la domanda.

**LA CORTE D'APPELLO**, in riforma della sentenza di primo grado, **HA ANNULLATO LE SANZIONI DISCIPLINARI irrogate dal dirigente scolastico alla docente AFFERMANDO CHE, NON E' CONDIVISIBILE QUANTO SOSTENUTO DAL MIUR SECONDO CUI IL DIRIGENTE SCOLASTICO POTEVA VERIFICARE IN BASE ALLA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA SE LA SANZIONE DA IRROGARE RIENTRAVA NELLA PROPRIA COMPETENZA.**

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino il MIUR ha presentato ricorso in Cassazione.

## LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Dalla ricostruzione normativa effettuata dai giudici di legittimità circa la disciplina applicabile alla fattispecie in esame (*fatti accaduti prima delle modifiche apportate al D.lgs 165/2001 dal D.lgs 75/2017 – Madia*), risulta che al personale docente ed educativo della scuola si applicano, in base al rinvio operato dal CCNL Scuola del 29 novembre 2007, capo X “Norme disciplinari, art. 91, le sanzioni previste dalle norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del Decreto legislativo 297 del 1994, in applicazione delle norme generali di cui all’art. 55 del D.lgs 165/2001.

Ciò posto la Corte, come già espresso in diverse precedenti pronunce, ha affermato che **LA COMPETENZA AD INIZIARE, SVOLGERE E CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEVE ESSERE DETERMINATA IN RAGIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE COME STABILITO IN ASTRATTO, IN RELAZIONE ALLA FATTISPECIE LEGALE NORMATIVA O CONTRATTUALE.**

**I GIUDICI DI LEGITTIMITÀ HANNO PERTANTO CHIARITO CHE L’ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE INDIVIDUATO IN MODO UNIVOCO E CHIARO, A PRESCINDERE E, COMUNQUE, ANTERIORMENTE RISPETTO AD UNO SPECIFICO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.**

Per tale motivo, la Corte, valutando i fatti della causa di cui trattasi, ha stabilito che con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, **POICHÉ PER LE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 494, COMMA 1 DEL DLGS 297/94 (lettere a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza)** LA FATTISPECIE LEGALE DI RIFERIMENTO È QUELLA DELLA SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO O DALL’UFFICIO FINO AD UN MESE, SUSSISTE UNICAMENTE LA COMPETENZA DELL’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con una sanzione più grave rispetto a quella di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni.

La Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha chiarito che **IL POTERE DI SOSPENSIONE DEI DOCENTI FINO A DIECI GIORNI, SEPPUR PREVISTO DALLA LEGGE QUALE COMPETENZA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA, TUTTAVIA, RISULTA IN CONCRETO NON UTILIZZABILE IN QUANTO NON VI È UNA FATTISPECIE DISCIPLINARE CONTRATTUALE O LEGALE A CUI POTERLA APPLICARE E NON POTENDO IL DIRIGENTE EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE EX ANTE DELLA SANZIONE IRROGABILE AL CASO CONCRETO SULLA BASE DI VALUTAZIONI IPOTETICHE E DISCREZIONALI RIGUARDANTI LA MINORE O MAGGIORE GRAVITÀ DEI FATTI.**